

menzionate nell'articolo II cedenti alla provincia per la cessazione de' censi vitalizi; ed in questo supposto se il compenso soprammentovato eccedesse le spese de' magazzini (come accadere talvolta potrebbe secondo l'esempio addotto nel libretto) sarebbe un altro fondo da opporre all'eventuale perdita de' censi menzionata nell'articolo III: se fosse inferiore, o che vi supplirebbero le stesse lire seimila cinquecento, o che vi supplirebbe la provincia intera, a di cui beneficio s'istituirebbero i magazzini.

Anche al proposito de' magazzini si presentano in folla varie difficoltà dipendenti dalle eventualità disgraziate, ma non ripeterò quanto già ne dissi sul fine dell'articolo III.

Soggiungerò bensì una cosa, che non mi cadde in mente quando scrivevo il libretto, cioè, che il grano riporre si potrebbe nelle cisterne sotto terra, come sento praticarsi sulla Romagna, ed in Napoli. Adottandosi questo metodo non vi sarebbe pericolo d'incendio, nè di tarlo; e non tenendo occupato verun luogo di quelli, che soglionsi affittare, sarebbe sempre minore la spesa de' magazzini. Che poi il grano possa conservarsi in dette cisterne, se fatte a dovere, non v'è luogo a dubitarne. Rifletterò soltanto, che se l'olio